

1) Non avendo adottato:

- con riguardo alla Regione fiamminga, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 23 novembre 1998, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione all'art. 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, 5, e 10, della direttiva medesima, e
- con riguardo alla Regione vallona, alla scadenza del termine previsto dal parere motivato 9 novembre 1999, le misure necessarie per dare completa e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5, della detta direttiva,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

- 2) Nella parte in cui la Commissione delle Comunità europee ha formulato addebiti nuovi, non dedotti nei pareri motivati, il ricorso è irricevibile.
- 3) Il capo dell'addebito relativo alla violazione dell'art. 5 della direttiva 91/676, nel combinato disposto con l'allegato III della direttiva medesima, secondo cui il programma di azione della Regione fiamminga verrebbe applicato solo parzialmente nella detta Regione, segnatamente con riguardo ai quantitativi massimi di effluenti di allevamento che possono essere sparsi annualmente sulle zone vulnerabili, non è fondato.
- 4) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 171 del 19.7.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

6 ottobre 2005

nella causa C-243/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«IVA — Deduzione dell'imposta versata a monte — Beni strumentali finanziati mediante sovvenzioni»)

(2005/C 296/03)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-243/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 6 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. E. Traversa, assistito dall'avv. N. Coutrélis), contro Repubblica

francese (agenti: sig. G. de Bergues e sig.ra C. Jurgensen-Mercier), sostenuta da: Regno di Spagna (agente: sig.ra N. Díaz Abad), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Løhmus, giudici; avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica francese, introducendo una norma particolare che limita la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente all'acquisto di beni strumentali in quanto sono stati finanziati mediante sovvenzioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del diritto comunitario e, in particolare, degli artt. 17 e 19 della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 171 del 19.7.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

29 settembre 2005

nella causa C-251/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Mancato rispetto delle specifiche prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 80/778/CEE — Art. 7, n. 6 — Acque destinate al consumo umano)

(2005/C 296/04)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa C-251/03, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, presentato l'11 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. A. Caeiros e G. Valero Jordana) contro Repubblica portoghese (agenti: sig. L. Fernandes e sig.ra M. Lois), la Corte (terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di Sezione, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (relatore), U. Løhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig. R. Grass, il 29 settembre 2005 ha pronunciato una sentenza dal seguente dispositivo:

1. Omettendo di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 7, n. 6, e 19 di tale direttiva.

2. La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 184 del 02.08.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

6 ottobre 2005

nella causa C-276/03 P: Scott SA contro Commissione delle Comunità europee e Repubblica francese (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuto di Stato illegittimo — Applicazione nel tempo del regolamento (CE) n. 659/1999 — Decisione d'incompatibilità e di recupero dell'aiuto — Termine di prescrizione — Interruzione — Necessità di informare il beneficiario dell'aiuto di una misura interruttiva»)

(2005/C 296/05)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-276/03 P, avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 24 giugno 2003, Scott SA, con sede a Saint-Cloud (Francia) (avv.ti: sigg. J. Lever, QC, G. Peretz, barrister, A. Nourry, R. Griffith e M. Papadakis, solicitors), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Flett), Repubblica francese, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Scott SA e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

(¹) GU C 200 del 23.8.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

6 ottobre 2005

nel procedimento C-291/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester): MyTravel plc contro Commissioners of Customs & Excise (¹)

(«Sesta direttiva IVA — Regime delle agenzie di viaggi — Viaggi “tutto compreso” — Prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie — Metodo di calcolo dell'imposta»)

(2005/C 296/06)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nel procedimento C-291/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, Manchester (Regno Unito), con decisione 30 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2003, nella causa MyTravel plc contro Commissioners of Customs & Excise, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore), J.-P. Puissochet, S. von Bahr e U. Lohmus, giudici; avvocato generale: sig. P. Léger; cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 6 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici il quale abbia effettuato la propria dichiarazione IVA concernente un determinato esercizio in base al metodo contemplato dalla normativa nazionale che traspone nel diritto interno la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, può legittimamente ricalcolare il proprio debito IVA in base al metodo ritenuto dalla Corte conforme al diritto comunitario, secondo i requisiti previsti dal diritto nazionale, che devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività.
- 2) L'art. 26 della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici che fornisca ai viaggiatori, ad un prezzo forfettario, prestazioni acquisite presso terzi e prestazioni proprie, è tenuta, in linea di principio, ad isolare la frazione del viaggio «tutto compreso» corrispondente alle prestazioni proprie in base al loro valore di mercato, quando tale valore possa essere determinato. In tale ipotesi, il soggetto passivo può far ricorso al criterio dei costi reali solo qualora dimostri che tale criterio corrisponde fedelmente alla struttura effettiva del viaggio «tutto compreso». L'applicazione del criterio del valore di mercato non è subordinata al requisito di una maggiore semplicità rispetto al metodo fondato sui costi reali né al requisito di sfociare in un debito dell'imposta sul valore aggiunto identico o analogo a quello che si sarebbe ottenuto sulla base del metodo fondato sui costi reali. Pertanto:

— un'agenzia di viaggi o un organizzatore di giri turistici non può utilizzare discrezionalmente il metodo basato sul valore di mercato e